

STATUTO DEL COMITATO DI QUARTIERE GEROMINA

Art. 1 Costituzione confini e scopo

1.1 È costituito il Comitato del Quartiere Geromina, di seguito nominato Comitato, con sede provvisoria in Treviglio, via Canonica n. 60.

Avente i confini come da planimetria inserita nel regolamento Comitati di quartiere Città di Treviglio

Il comitato è apartitico e aconfessionale; non ha alcuno scopo di lucro; è fondato unicamente sulla attività gratuita da parte del cittadino residente.

Fanno parte del comitato tutti i residenti nel quartiere indipendentemente da sesso, cittadinanza, razza o religione.

Il comitato promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale attraverso:

- l'approfondimento dei problemi e il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere;
- il confronto con gli organi elettivi del comune, stimolando e verificando l'operato delle istituzioni e della Pubblica Amministrazione.
- la formulazione di proposte in ordine alla gestione pubblica di servizi sociali, urbani, ambientali, socio-sanitari e culturali;
- la promozione di iniziative per migliorare lo sviluppo culturale, le istituzioni scolastiche,
- l'assistenza sociale, i trasporti pubblici, la salute degli abitanti, la sicurezza sociale, la tutela dell'ambiente, il verde, gli impianti sportivi del quartiere;
- il provvedere allo svolgimento di manifestazioni di interesse collettivo;
- il salvaguardare i valori tradizionali e stimolare l'interesse della pubblica opinione sui problemi principali del quartiere.

Per gli scopi suddetti, il comitato potrà chiedere e gestire contributi di privati e di enti.

Potrà stipulare convenzioni con privati ed enti.

Gli introiti, comunque pervenuti, dovranno essere utilizzati per le finalità del comitato.

1.2 La durata del Comitato è a tempo indeterminato ed il suo scioglimento potrà avvenire solo per volontà dell'Assemblea.

Art. 2 Organizzazione

2.1 Lo scopo del Comitato è perseguito tramite due organismi: l'Assemblea e il Comitato.

2.2 Tutte le cariche nell'ambito degli organismi sono di servizio e non danno luogo ad alcun compenso di natura materiale o immateriale.

2.3 Non possono essere nominati consiglieri :

- i parlamentari;
- gli assessori ed i consiglieri comunali, provinciali e comunali;
- i soggetti che ricoprono incarichi di rappresentanza o esecutivi in qualità di presidente, vice presidente, tesoriere o segretario, in sedi di partiti o movimenti politici nazionali e locali comunque riconosciuti.

Art. 3 Assemblea

3.1 La partecipazione degli abitanti del Quartiere Geromina all'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è personale e diretta; il diritto di voto è riservato solo agli abitanti nel Quartiere Geromina e non sono ammesse deleghe.

3.2 L'Assemblea è convocata dal Comitato attraverso il Presidente o quando lo richiedano per iscritto almeno 100 abitanti del Quartiere Geromina. La convocazione avviene con comunicazione scritta.

3.3 L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno due volte all'anno e delibera, a maggioranza dei presenti, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno ed in particolare sugli indirizzi da dare all'attività del Comitato.

3.4 L'Assemblea Straordinaria delibera, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti, sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del Comitato del Quartiere.

3.5 L'Assemblea decide, su proposta del Presidente, i criteri di votazione da adottare, di volta in volta, per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno: per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto.

3.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato in collaborazione con il Segretario. Le assemblee sono aperte e pubbliche, salvo diversa decisione del Comitato.

3.7 Gli abitanti del Quartiere Geromina hanno diritto di chiedere, per iscritto, al Comitato, di mettere all'ordine del giorno le proprie proposte che verranno preventivamente vagliate dal Comitato ed eventualmente inserite nell'O.d.G. dell'Assemblea successiva.

Art. 4 Comitato

4.1 Possono partecipare in qualunque momento, al Comitato, tutti gli abitanti del Quartiere Geromina che, condividendone lo scopo, intendono contribuire attivamente al suo perseguimento nelle forme previste dallo Statuto. Chi ostacola le decisioni dell'Assemblea si autoesclude dal Comitato. Di ciò il Presidente darà opportuna informazione.

4.2 Il Comitato deve essere formato da almeno 11 persone residenti nel Quartiere Geromina.

4.3 Il Comitato elegge, a scrutinio segreto, al suo interno il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario, che rimangono in carica 2 anni.

4.4 Il Comitato individua settori operativi e ne nomina i coordinatori tra i propri componenti.

4.5 Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni 2 mesi e quando ne facciano richiesta scritta almeno 10 componenti. La convocazione avviene con comunicazione scritta adeguatamente diffusa, di norma con preavviso di 5 giorni.

4.6 Il Comitato delibera validamente a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 5 Presidente

5.1 Il Presidente rappresenta all'esterno il Comitato, cura la gestione collegiale e la realizzazione delle iniziative.

5.2 Il Presidente viene eletto dal Comitato al suo interno e resta in carica per 2 anni, salvo revoca, che può essere deliberata dal Comitato in qualunque momento. La mozione di sfiducia posta all'ordine del giorno, deve indicare il nuovo Presidente e deve essere approvata con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.

5.3 Il Presidente rappresenta il Comitato in tutti i suoi rapporti con terzi e può esercitarne i poteri in caso di urgenza, salvo ratifica alla prima riunione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente.

5.4 Il Presidente firma le convocazioni, le comunicazioni con le Amministrazioni Pubbliche e, contestualmente al Tesoriere, i pagamenti. I comunicati stampa, gli articoli di giornale, manifestini e quant'altro abbia rilevanza pubblica, sono firmati come Comitato del Quartiere Geromina. Gli incontri ufficiali con gli Enti Pubblici e le Amministrazioni interessate alle iniziative del Comitato sono organizzate attraverso lo strumento della delegazione alla quale

partecipa di diritto il Presidente.

Art. 6 Vice Presidente

6.1 Il vice Presidente, viene eletto dal Comitato al suo interno e resta in carica 2 anni, salvo revoca, che può essere deliberata dal Comitato in qualunque momento, come per il Presidente.

6.2 Compito del vice Presidente è esercitare le funzioni tipiche del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 7 Segretario

7.1 Il Segretario viene eletto dal Comitato al suo interno e resta in carica 2 anni, salvo revoca, che può essere deliberata dal Comitato in qualunque momento, come per il Presidente.

7.2 Il Segretario ha il compito di predisporre i documenti per l'ordine del giorno dell'Assemblea e del Comitato, curare l'archivio e organizzare operativamente le riunioni.

Art. 8 Tesoriere

8.1 Il Tesoriere viene eletto dal Comitato al suo interno e resta in carica 2 anni, salvo revoca, che può essere deliberata dal Comitato in qualunque momento, come per il Presidente.

8.2 Il Tesoriere tiene la cassa e le operazioni di spesa che devono essere autorizzate dal Presidente.

8.3 Il Tesoriere, quando richiesto, deve sottoporre al Comitato il rendiconto economico.

Art. 9 Patrimonio

9.1 Il Patrimonio del Comitato è costituito dalle sottoscrizioni degli abitanti del Quartiere Geromina e da eventuali erogazioni e donazioni.

9.2 Gli abitanti del Quartiere Geromina sono invitati a versare un contributo di sostegno il cui ammontare è, annualmente, di € 5,00 (euro cinque).

9.3 L'ammontare del contributo viene determinato dall'Assemblea Ordinaria.

9.4 Le somme comunque raccolte dovranno essere utilizzate esclusivamente per il perseguimento degli scopi del Comitato (art. 1.3).

Art. 10 Rendiconto

10.1 Il rendiconto economico deve essere redatto annualmente e riferito al periodo 1 gennaio - 31 dicembre.

10.2 Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Comitato dovrà redigere il rendiconto da sottoporre all'Assemblea.

Art. 11 Disposizioni generali

11.1 È fatto esplicito divieto agli abitanti aderenti al Comitato di svolgere propaganda partitica nel corso delle iniziative organizzate.

11.2 All'atto di scioglimento del Comitato, il patrimonio sarà devoluto ad opere assistenziali o sociali nei termini deliberati dall'Assemblea.

11.3 Tutte le cariche sono elette contestualmente in un'unica convocazione ed ordine del giorno del Comitato.

Nel caso di nuova nomina durante il mandato, la carica termina comunque alla scadenza naturale.

Tutte le cariche rimangono comunque attive sino alle nuove nomine.

aggiornato al 27 febbraio 2012